

L. 17-5-1999 n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

Capo I

Disposizioni in materia di investimenti

1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'*articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* ^{(2) (3)} ⁽⁴⁾.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici ⁽⁵⁾;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica ⁽⁶⁾.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture simili già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei ⁽⁷⁾.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIP) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIP anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIP con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁽¹⁰⁾.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIP alla Cabina di regia nazionale di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1995, n. 341*, alla

sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIP□ invia un rapporto semestrale al Parlamento ⁽¹¹⁾.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIP□ è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIP□ sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIP□ sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ^{(12) (13)}.

(2) Per la proroga del Nucleo di valutazione previsto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, *D.L. 28 giugno 2012, n. 89*; per il riordino e il trasferimento delle relative funzioni vedi gli artt. 1 e 2, *D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44*.

(3) Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, *D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*, l'art. 2, *D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75* e gli artt. 7, 9 e 10, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78*. Vedi, inoltre, gli articoli 2 e 3, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85*, gli articoli 1, 9, 10 e 11, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86*, gli articoli 4, 5, 8 e 9, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89*, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 92*, il *D.P.R. 14*

maggio 2007, n. 93, gli articoli 2 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 95, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97 e il D.P.C.M. 25 novembre 2008.

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'*art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.*

(5) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'*art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.*

(6) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'*art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.*

(7) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'*art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.*

(8) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262.*

(10) Con *Del.CIPE 6 agosto 1999* (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) è stato costituito e disciplinato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al presente comma. Vedi, anche, *l'art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3*.

(11) Vedi, anche, *l'art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3*.

(12) Con *Del.CIPE 3 maggio 2001, n. 65/2001* (Gazz. Uff. 10 agosto 2001, n. 185), sono stati individuati i criteri di cui al presente comma.

(13) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314* (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, lettere a) e c), 3 e 9, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'*art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266*.